



**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE**  
**Provincia di Imperia**

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI  
E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO**

**ART. 1**  
**(Definizione di Sala Giochi)**

Per "Sala Pubblica da gioco" si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box.

L'esercizio di Sala Giochi è soggetto a licenza comunale ai sensi dell'art. 86 del R.D. 773/31T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

**ART. 2**  
**(Definizione di giochi leciti)**

Si definiscono apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da divertimento o intrattenimento il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo, tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, dei programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio.

Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., obbligatoriamente collegati alla rete telematica o facenti parte di essa, prevedono la vincita in denaro e sono caratterizzati dalla presenza dell'elemento aleatorio unitamente ad elementi di abilità o intrattenimento. L'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

Gli apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. prevedono che il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica e non consentono vincite in denaro o convertibili in denaro.

Ogni apparecchio e/o congegno da gioco lecito di cui al sopra citato art. 110, commi 6 e 7, è accompagnato da nulla osta di distribuzione e da quello di messa in esercizio rilasciati dall'A.A.M.S. a produttori, importatori e gestori.

I giochi non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

### **ART. 3**

#### **(Installazione di giochi leciti in esercizi commerciali o in aree aperte al pubblico)**

L'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 e successive modifiche, negli esercizi commerciali o pubblici già in possesso della licenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 86 del R.D. 773/31 e successive modificazioni e integrazioni o di altre autorizzazioni, è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentarsi al Comune.

L'installazione degli stessi giochi in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo e al secondo comma dell'art. 86 del R.D. 773/31 o di altre autorizzazioni, è assoggettata al rilascio di licenza di P.S.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di produzione o di importazione di giochi leciti, nonché per l'attività di distribuzione e di gestione anche indiretta.

### **ART. 4**

#### **(Caratteristiche, superficie ed ubicazione dei locali adibiti esclusivamente a Sala Giochi)**

I locali adibiti a Sala Giochi devono avere una destinazione d'uso commerciale e devono possedere i requisiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti richiesti (P.R.G., Regolamento Edilizio) e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica; inoltre l'esercizio d'attività deve essere compatibile con il Regolamento Condominiale e con i Piani del Commercio vigenti sul territorio comunale

E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

Devono osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, nonché la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Nel rispetto delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno e servizi specifici per il personale.

I locali devono essere ben areati e la loro superficie minima, per il rilascio di nuove licenze non può essere inferiore a mq. **100** e superiore a mq. 250. Devono

essere allestiti specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti e nel calcolo della superficie non vengono computate le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Tali locali devono inoltre rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 635/40, nonché essere **posizionati ad almeno 1000 metri i da luoghi** di culto, case di cura e di riposo ,scuole ,luoghi con finalità sociali , socio assistenziali (nido)di aggregazione( ludoteca e centro sociale per anziani) .

Derogano alla distanza di cui sopra le sole attività ludico sportive del bowling,pig-pong,biliardo e calcio balilla.

Le misurazioni saranno effettuate dal Comando di Polizia Municipale avendo come riferimento la mezzeria degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve, l'attraversamento delle strade verrà effettuato necessariamente seguendo un attraversamento pedonale.

Le Sale Giochi nell'area sud della via Aurelia debbono avere l'accesso esclusivamente da aree pubbliche con un numero totale di parcheggi, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, nella distanza di metri 100 dai locali non inferiore al 70% degli apparecchi installati; le Sale Giochi esterne all'area di cui sopra debbono disporre di parcheggio riservato alla clientela.

## **ART. 5 (Attività complementari)**

Nelle Sale Giochi è consentita, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare secondo quanto previsto dall'art. 58 della L.R. 1/2007.

L'attività di Sala Giochi si intende prevalente e la superficie utilizzata per il suo svolgimento deve essere pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i sevizi.

L'attività di somministrazione, effettuata prevalentemente nei confronti dei frequentatori della Sala Giochi, deve essere all'interno del locale e non comunicare direttamente sulla pubblica via.

L'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

## **ART. 6 (Autorizzazioni)**

La licenza per l'apertura di una Sala Giochi è rilasciata dal Responsabile del Settore competente a seguito di istanza, in carta resa legale, indirizzata al Sindaco, contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità complete del richiedente o in caso di società ragione sociale, sede legale e generalità del legale rappresentante;
- b) codice fiscale;
- c) indirizzo del locale, superficie, indicazione e superficie del parcheggio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;
- 2) planimetria del locale e del parcheggio, firmate da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale e controfirmata dal richiedente;
- 3) relazione descrittiva dei locali sottoscritta da Tecnico abilitato;
- 4) certificato di prevenzione incendi qualora il locale abbia capienza superiore alle 100 persone;
- 5) istanza del richiedente intesa ad ottenere parere igienico-sanitario;
- 6) certificazione di destinazione d'uso commerciale del locale;
- 7) nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione dei giochi da installarsi.
- 8) dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte del richiedente se ditta individuale o del legale rappresentante e dei soci se persona giuridica;

La licenza ha carattere permanente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del D.P.R. 311/2001.

Il comune si riserva di applicare diritti di istruttoria per ogni singola pratica

## **ART. 7 (Rappresentanza)**

Il titolare della licenza ha facoltà di nominare, ai sensi degli art. 8 e 93 del T.U.L.P.S. 773/31, un rappresentante in possesso dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione nonché di quanto disposto dall'art. 12 del medesimo Regio Decreto.

A tale scopo il titolare deve darne preventiva e formale comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso del rappresentante. Copia dell'autorizzazione della rappresentanza andrà conservata, nei locali, con la licenza di apertura.

## **ART. 8 (Attivazione e sospensione)**

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, salvo proroga, a seguito di istanza, nei casi di comprovata forza maggiore, a discrezione del Dirigente del Settore.

## **ART. 9 (Orari)**

L'orario di attività delle Sale Giochi è determinato dal Sindaco con apposita Ordinanza.

Tale Ordinanza potrà prevedere la disciplina di riduzione degli orari per quelle Sale Giochi ubicate in zone ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa in materia e/o episodi di disturbo della quiete pubblica e intralcio della viabilità, secondo quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal vigente Codice della Strada e dal T.U.E.L 267/2000.

## **ART. 10 (Tabella dei Giochi Proibiti)**

In tutte le sale giochi e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Responsabile del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di evitare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

Il servizio Commercio, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, consegna anche la tabella vidimata.

## **ART. 11 (Prescrizioni)**

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti.

Ai minori di anni 14 è vietato l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

## **ART. 12 (Subingresso)**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'azienda purché il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Il subentrante alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver fatto richiesta di Licenza al Sindaco; se entro sessanta giorni dalla data dell'atto il subentrante non presenta l'istanza di licenza la stessa decade.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione notarile o copia del contratto di acquisto o di gestione dell'azienda, oppure copia registrata dell'atto testamentario, ove esiste, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che comprovi il titolo di successione (subingresso per causa di morte);
- b) nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio degli apparecchi per il gioco lecito installati;
- c) dichiarazione di non aver apportato modifiche ai locali rispetto alla precedente gestione;
- d) Originali delle licenze preesistenti.

### **ART. 13** **(Revoca, sospensione e decadenza della Licenza)**

Oltre ai casi previsti dalle Leggi vigente la licenza è revocata:

- a) qualora l'esercizio non venga attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio della licenza salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività senza la prescritta comunicazione per un periodo di tempo superiore a trenta giorni;
- c) nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a centottanta giorni con preavviso, salvo proroghe accordate, dal Dirigente competente, in caso di comprovate necessità;
- d) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. (requisiti morali, antimafia)
- e) previa richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

La licenza può essere sospesa in caso di recidiva e revocata nei seguenti casi:

- 1) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
- 2) per ripetuta inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- 3) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di inquinamento acustico previsti dalle vigenti normative;

Se dall'esercizio dell'attività dovessero derivare problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, potrà essere disposta dal Dirigente del settore competente, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività di cui sopra per un periodo non inferiore ad un giorno e non superiore a tre mesi.

### **ART. 14** **(Vigilanza e sanzioni)**

La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del R.D. 773/31 – T.U.L.P.S. e successive modificazione ed integrazioni in quanto applicabili.

## **ART. 15**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed abroga disposizioni precedenti ad esso contrarie.

### **Normativa di riferimento**

#### **Legislazione Nazionale:**

**R.D. 773/31** – Approvazione Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

**R.D. 635/640** - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

**Decreto Direttoriale 27/10/2003** – Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. installabili presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;

**Legge 266/2005 – Legge Finanziaria 2006 - art. 1 commi 525), 528), 529), 530), 534), 540), 541), 545), 547).**

**Decreto Direttoriale 18/1/2007** – Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.